

Documento Informativo

REDATTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO INTERMEDIARI ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 20307 del 15 FEBBRAIO 2018

Il presente documento informativo (di seguito il "Documento Informativo") si propone di fornire al cliente o potenziale cliente di Vontobel Asset Management SA Milan Branch (di seguito "VAMSA") informazioni appropriate affinché questi possa ragionevolmente comprendere la natura dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari proposti e dei rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possa prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole.

Ogni modifica rilevante delle informazioni contenute nel presente Documento Informativo verrà debitamente notificata al cliente.

Le informazioni che VAMSA è tenuta a fornire al cliente o potenziale cliente professionale si riferiscono:

- I. A VAMSA, AI SERVIZI E AGLI STRUMENTI FINANZIARI PROPOSTI
- II. AGLI STRUMENTI FINANZIARI E AI RISCHI CONNESSI
- III. ALLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA E ALLE PRINCIPALI REGOLE DI CONDOTTA
- IV. ALLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI (c.d. transmission policy)
- V. A COSTI E ONERI DEI SERVIZI PRESTATI
- VI. INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA
- VII. ALLA DESCRIZIONE SINTETICA DELLA POLITICA SEGUITA DA VAMSA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE
- VIII. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI
- IX. INFORMAZIONI SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI

Documento Informativo

I. INFORMAZIONI SU VAMSA, SUI SERVIZI E SUGLI STRUMENTI FINANZIARI PROPOSTI

a) il nome e l'indirizzo di VAMSA con i recapiti, i servizi di investimento e gli strumenti finanziari dalla stessa proposti

Vontobel Asset Management SA Milan Branch (di seguito "VAMSA") con sede in Milano, Piazza degli Affari, 2 - Italia, Telefono +39 02 63673411- Fax +39 02 63673422 C.F. e P.I.: 05343890967- è iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 05343890967 - REA 1814284, ed all'Albo delle Società di Gestione armonizzate con succursale al n. 95. VAMSA è la succursale in Italia di Vontobel Asset Management S.A., con sede legale in Lussemburgo, 2-4 rue Jean l'Aveugle, L-1148; sito Internet www.vontobel.com, posta elettronica: milano@vontobel.com, posta elettronica certificata: vontobel@legalmail.it. Vontobel Asset Management SA e per essa VAMSA aderisce al sistema di indennizzo lussemburghese denominato "Association pour la Garantie des Dépôts, Luxembourg".

I servizi di investimento proposti da VAMSA sono:

Gestione di portafogli

VAMSA gestisce, su base discrezionale e individualizzata, portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito dai clienti. VAMSA deciderà per conto del cliente gli strumenti finanziari che costituiranno il portafogli del cliente stesso.

Consulenza in materia di investimenti

VAMSA, su richiesta del cliente o di propria iniziativa, presta raccomandazioni personalizzate riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione. La consulenza è fornita da VAMSA su base non indipendente.

La normativa di settore impone a VAMSA che presta i servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti di procedere ad una valutazione di adeguatezza, in relazione al cliente, dei servizi prestati. VAMSA può valutare se i servizi o gli strumenti finanziari sono adeguati per il cliente solo se questi le fornisce una serie di informazioni (a seconda della tipologia del cliente, sulla sua conoscenza ed esperienza, sulla sua situazione finanziaria e sui suoi obiettivi di investimento) mediante la compilazione di un apposito questionario che verrà sottoposto al cliente o in sede contrattuale. Qualora VAMSA non ottenga le predette informazioni dal cliente, deve astenersi dal prestare il servizio di gestione o il servizio di consulenza.

Comercializzazione di strumenti finanziari e dei servizi e attività di investimento

VAMSA svolge il servizio di comercializzazione dei propri servizi di investimento e degli strumenti finanziari di società del Gruppo Vontobel.

Il servizio consente dunque a VAMSA di presentare, promuovere e offrire presso la clientela:

- 1) i propri servizi di investimento secondo le condizioni precontrattuali e contrattuali da VAMSA stessa predisposte;
- 2) per il tramite di soggetti autorizzati, gli strumenti finanziari i cui relativi documenti d'offerta sono predisposti dalle società prodotto del Gruppo.

b) dichiarazione che VAMSA è autorizzata e il nome e il recapito dell'autorità competente che l'ha autorizzata

VAMSA è soggetto autorizzato alla prestazione in Italia dei seguenti servizi di investimento così come riportato in specifiche sezioni dell'Albo tenuto dalla Banca d'Italia (quale Società di Gestione UE e Gestore di FIA UE al n. 95):

Documento Informativo

- Gestione collettiva del risparmio
- Commercializzazione di quote o azioni di OICR gestiti da terzi
- Consulenza in materia di investimenti
- Gestione di portafogli

L'autorità italiana competente è Banca d'Italia con sede legale Via Nazionale, 91 - Casella Postale 2484 - 00100 Roma, Tel. 06/47921 - Partita IVA 00950501007 - www.bancaditalia.it
 Inoltre altra autorità italiana competente per il rispetto delle regole di condotta è Consob, Via G.B. Martini, 3 - 00198 ROMA - tel. 39 06 84771 (centralino), fax 39 06 8417707. Sede secondaria operativa: Via Broletto, 7 - 20121 MILANO - tel. 39 02 724201 (centralino), fax 39 02 89010696. E-mail: consob@consob.it - web: <http://www.consob.it>.

c) le lingue nelle quali il cliente può comunicare con VAMSA

In generale il cliente potrà comunicare con VAMSA in lingua italiana, salvo accordi diversi che potranno intercorrere tra VAMSA e il singolo cliente. I documenti, i contratti, i rendiconti, le comunicazioni e tutte le informazioni che VAMSA fornisce al cliente sono scritte in lingua italiana.

II. INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI E RISCHI CONNESSI

VAMSA fornisce al cliente informazioni sui rischi ed altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari trattati da VAMSA ed il servizio di gestione dalla stessa prestato.

Avvertenze generali

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi sulla natura ed i rischi delle operazioni che si accinge a compiere.
 L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

PARTE A

Descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari dalla stessa trattati.

La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato nonché i rischi propri di tale tipo di strumento.

Gli strumenti finanziari trattati da VAMSA nell'ambito dei servizi e attività d'investimento dalla stessa prestati sono:

- titoli di debito;
- titoli rappresentativi del capitale di rischio;
- quote o azioni di organismi di investimento collettivo;
- strumenti finanziari derivati (principalmente futures ed opzioni su indici e titoli);
- titoli di debito con una componente derivativa (c.d. titoli strutturati).

a) Titoli di debito

Acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha il diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

Documento Informativo

Il detentore di titoli di debito rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

I caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società.

Esistono alcune categorie particolari di obbligazioni rappresentate da:

Obbligazioni convertibili – Queste obbligazioni conferiscono al possessore il diritto, esercitabile a determinate scadenze, di trasformare le proprie obbligazioni in azioni. Il risparmiatore potrà quindi decidere, ad una certa data o in un certo periodo futuro, se convertire i titoli obbligazionari in azioni, assumendo lo status di socio oppure attendere la scadenza del titolo ed ottenere la restituzione del credito.

Obbligazioni subordinate - Le obbligazioni subordinate sono titoli in cui il pagamento delle cedole ed il rimborso del capitale, in caso di particolari difficoltà finanziarie dell'emittente, dipendono dalla soddisfazione degli altri creditori non subordinati (o subordinati di livello inferiore). Proprio per questo motivo i titoli subordinati dovrebbero rendere più di un'obbligazione non subordinata dello stesso emittente con simili caratteristiche. È importante tener presente che esistono vari livelli di subordinazione che possono caratterizzare un titolo, ai quali corrispondono diversi livelli di rischio.

Le obbligazioni possono essere emesse da:

- enti statali: entità governative statali regionali, provinciali e municipali; per esempio in Italia si elencano i
 - BTP - Buoni del Tesoro Poliennali, sono titoli obbligazionari a tasso fisso a medio o lungo termine (durata da 3 a più di 30 anni). Vengono emessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che con appositi decreti ne determina il taglio, la durata, il livello delle cedole e le modalità di assegnazione. Il rendimento è legato alla cedola semestrale fissa ed all'eventuale scarto di emissione (differenza tra prezzo di emissione e valore di rimborso).
 - CCT - Certificati di credito del Tesoro, sono strumenti di copertura del debito pubblico costituiti da titoli al portatore od all'ordine, a medio od a lungo termine, e forniscono un rendimento a tasso variabile che viene determinato aggiungendo uno spread (maggiorazione) fisso al tasso di rendimento dei BOT.
 - CTZ - Certificati del Tesoro zero-cupon, sono titoli privi di cedola, con durata pari a 18 o 24 mesi e con taglio minimo pari a 1000 euro.
 - BOC - Buoni obbligazionari comunali, sono titoli obbligazionari a medio o lungo termine che vengono emessi dagli Enti locali italiani (Province, Comuni, unioni di Comuni, Città metropolitane, Comunità montane, Regioni e consorzi di Enti locali) per finanziare i propri progetti di investimento. Hanno durata non inferiore a cinque anni e possono essere anche titoli obbligazionari convertibili in azioni di società di proprietà dell'Ente emittente. Le cedole possono avere diverse modalità di remunerazione (tasso fisso o variabile) e diversa frequenza.
 - BOT - Buoni ordinari del Tesoro, sono titoli a breve termine emessi dal Tesoro per reperire i mezzi finanziari necessari a coprire il fabbisogno di cassa della tesoreria (cioè il debito fluttuante). Sono emessi in euro con diversi tagli e non prevedono cedole di interessi ma sono emessi "sotto la pari" ed alla scadenza vengono rimborsati al valore.
- entità sovra nazionali (titoli emessi da istituti bancari sovra nazionali come la *World Bank* o la *European Investment Bank*).
- società di capitali (corporate bonds).

Documento Informativo

Infine si annoverano le operazioni del mercato monetario, che vengono utilizzate nel breve periodo per investire la liquidità, tra cui rientrano le operazioni di pronti contro termine (PCT). L'operazione di pronti contro termine è un prestito di denaro a fronte di una garanzia di titoli a reddito fisso (normalmente titoli di Stato). Viene realizzato vendendo temporaneamente titoli ad un investitore ad un prezzo determinato sulla base del loro valore di mercato (operazioni a pronti). I titoli, alla scadenza, vengono restituiti dietro pagamento di un prezzo di riacquisto prefissato e superiore all'ammontare della liquidità ricevuta con il primo scambio (operazione a termine). L'investitore ottiene così un profitto derivante dalla differenza tra i due flussi monetari: il primo in uscita ed il secondo (maggiore) in entrata.

b) Titoli rappresentativi del capitale di rischio

Acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà eventualmente di distribuire.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito (si veda il punto successivo), in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente.

c) Quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)

Il rischio specifico (che dipende dalla situazione dell'emittente il titolo ovvero dalla sua solidità patrimoniale e dalle prospettive economiche dello stesso tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui opera) di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile – si veda di seguito). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

Con riferimento ai fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono di investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

Particolari OICR sono i seguenti:

- SICAV - Sono una particolare tipologia di società per azioni, che hanno come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico delle proprie azioni. I partecipanti alla Sicav sono soci a tutti gli effetti e possono influire sulle politiche di gestione mediante esercizio del diritto di voto.
- FONDI DI FONDI - Sono particolari fondi di investimento che investono in altri OICR.
- ETF - Exchange Traded Fund, è una particolare tipologia di Fondo/Sicav con due peculiari caratteristiche: è negoziato in Borsa come un'azione ed assicura gli stessi rendimenti dell'indice di riferimento (benchmark).

ETC – Exchange Traded Commodities

Documento Informativo

Sono titoli senza scadenza emessi da una società veicolo a fronte dell'investimento diretto dell'emittente o nelle materie prime o in contratti derivati sulle materie prime. Il prezzo degli ETC è quindi legato direttamente o indirettamente all'andamento del sottostante, esattamente come il prezzo degli ETF è legato al valore dell'indice a cui fanno riferimento.

d) Strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate e/o appropriate. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori. Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

- **Futures**

Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario; tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli eventuali ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore divenire debitore di ogni altra passività prodottasi.

- **Opzioni**

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).

L'acquisto di un'opzione

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

La vendita di un'opzione

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà

Documento Informativo

obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altre) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

e) Titoli di debito con una componente derivativa (c.d. titoli strutturati)

I titoli strutturati sono titoli di debito costituiti da una obbligazione e da una o più componenti definite "derivative", cioè contratti di acquisto e/o vendita di strumenti finanziari (come indici, azioni, valute...). Tali titoli differiscono dai normali titoli di debito nelle modalità di calcolo del rendimento, sia esso previsto nella forma di pagamenti periodici (c.d. "cedole") che in quella di pagamento unico a scadenza ("rendimento a scadenza"). I titoli strutturati, infatti, potrebbero presentare un duplice rendimento, ossia quello derivante dalla parte "fissa" e quello derivante dalla parte "variabile".

Il *rendimento dovuto alla parte fissa* è spesso pari a zero (o comunque più basso dei tassi applicati sul mercato dei capitali), garantendo all'investitore il solo rimborso del capitale inizialmente investito o, in alcuni casi, un rendimento minimo garantito a prescindere dall'andamento della variabile collegata al titolo stesso.

Il *rendimento variabile* può essere strutturato anche in forme molto complesse, ed è collegato o all'andamento di uno strumento/indice finanziario sottostante (ad es. un paniere di azioni, un indice azionario o un paniere di fondi), oppure al verificarsi di un determinato evento collegato allo strumento/indice finanziario sottostante (ad es. il superamento di un dato valore di un indice azionario o di una valuta, piuttosto che la differenza tra due tassi di interesse).

I titoli strutturati presentano comunque tutte le caratteristiche e i rischi propri di un titolo di debito. Durante la vita del titolo, le oscillazioni del prezzo possono essere maggiori rispetto ai titoli di debito non strutturati, con rischi di perdite accentuate in caso di smobilizzo prima della scadenza. A scadenza, il rischio principale è rappresentato dal rendimento che può essere superiore ma anche inferiore rispetto ai c.d. titoli plain vanilla. In generale, le obbligazioni strutturate sono strumenti molto complessi e necessitano di una completa comprensione del loro funzionamento.

PARTE B

La rischiosità di una linea di gestione di patrimoni personalizzata

Il servizio di gestione di portafogli consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni.

L'investitore, con le modalità preconcordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore.

La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore.

L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una **linea di gestione** e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto.

La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni.

L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione.

Documento Informativo

L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed all'esperienza dell'investitore stesso.

1) La rischiosità di una linea di gestione

L'investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione: a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dei limiti previsti per ciascuna categoria; b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.

1.1) Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione

Con riferimento alle **categorie di strumenti finanziari** ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito.

Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio similari; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.

In generale, si richiama l'attenzione sulla circostanza che, nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli, VAMSA potrà investire in strumenti finanziari a complessità molto elevata non adatti alla clientela al dettaglio.

1.2) La leva finanziaria

Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità.

Si premette che per molti investitori **deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno**. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione.

La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l'intermediario può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del cliente stesso. **L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione patrimoniale.**

L'intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione - si veda la parte "B" del presente documento).

L'investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:

a) indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l'intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate);

b) comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;

Documento Informativo

c) comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l'investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.

2) Gli altri rischi generali connessi al servizio di gestione patrimoniale

2.1) Richiamo

Nell'ambito del servizio di gestione vengono effettuate dall'intermediario per conto del cliente operazioni su strumenti finanziari. È quindi opportuno che l'investitore prenda conoscenza di quanto riportato al riguardo nelle parti "A" e "B" del presente documento.

2.2) Investimenti in titoli emessi e contratti derivati stipulati da intermediari soggetti ai dd. Igss. n. 180 e 181 del 16 novembre 2015

Le norme recentemente entrate in vigore in materia di "bail-in" (ossia "salvataggio interno") (contenute nei Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015) hanno implementato in Italia i contenuti della Direttiva 2014/59/CE ("Banking Resolution and Recovery Directive" o "BRRD"), con il fine di consentire una gestione ordinata delle crisi degli "intermediari finanziari", attraverso l'utilizzo di risorse del settore privato, così riducendo il rischio che il costo dei salvataggi gravi su tutti i cittadini Italiani.

In applicazione del "bail-in", gli investitori che detengono strumenti finanziari rischiosi emessi da banche ed altre tipologie di intermediari finanziari sostengono prima degli altri le eventuali perdite. Solo dopo aver utilizzato le risorse finanziarie delle categorie più rischiose, le perdite impattano sulla categoria meno rischiosa della precedente, e così via (secondo la graduatoria di seguito indicata) finché tutte le perdite della banca risultano essere state coperte.

Nel dettaglio, il D. Lgs. n. 180/2015 prevede che, quando si verificano i presupposti per l'avvio delle procedure di gestione della "crisi" dell'intermediario, la Banca d'Italia disponga: (i) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dal soggetto in questione, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell'intermediario; (ii) quando la misura indicata alla lettera (a) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto, l'adozione di misure di risoluzione dell'intermediario oppure la liquidazione coatta amministrativa.

Fra le misure di risoluzione rientra il c.d. bail in, che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori (es. gli obbligazionisti) e/o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi.

In caso di bail-in, l'ammontare della riduzione o conversione, determinato da un esperto indipendente (o, in via d'urgenza, da Banca d'Italia), è assorbito da azionisti e creditori secondo la gerarchia che segue: (i) degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1; (ii) degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1; (iii) degli strumenti di capitale di classe 2; (iv) dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2; (v) delle restanti passività.

Una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni (computabili nel capitale primario), secondo l'ordine che segue: (i) degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1; (ii) degli strumenti di capitale di classe 2; (iii) dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2; (iv) delle restanti passività.

Ai sensi dell'art. 1, comma 33, del D. Lgs. n. 181/2015, per le "restanti passività" il bail-in riguarderà: (i) prima le obbligazioni senior; (ii) e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione e non possono quindi essere né svalutati, né convertiti in capitale: (i) i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè quelli di importo fino a 100.000 euro; (ii) le passività garantite, inclusi i covered bonds e altri strumenti garantiti; (iii) le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito; (iv) le passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni; (v) le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni; (vi) i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare. Sono, invece, soggetti alla misura di risoluzione in commento i contratti derivati.

Documento Informativo

Per dare attuazione alle misure di riduzione o conversione degli strumenti di capitale e alle misure di risoluzione, Banca d'Italia dispone di specifici poteri. Fra questi, oltre al potere di ridurre o azzerare il valore nominale di strumenti di capitale e di passività dell'ente sottoposto a risoluzione, si segnala in particolare il potere di modificare la scadenza dei titoli, l'importo degli interessi maturati in relazione a tali titoli o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio.

Con riferimento ai titoli oggetto delle citate norme, in caso di avvio delle procedure di gestione della "crisi", i titoli soggetti alla procedura di riduzione o conversione di strumenti di capitale ovvero gli ulteriori titoli (nonché sui contratti derivati) soggetti a bail-in, in ragione della diversa natura degli stessi, potranno essere assoggettati (a prescindere dalla data di emissione): (i) sin dal 16 novembre 2015, data di entrata in vigore dei citati decreti legislativi, a riduzione o conversione degli strumenti di capitale; (ii) e/o successivamente al 1° gennaio 2016, a bail-in.

La disciplina in questione trova applicazione anche con riguardo agli strumenti di capitale e alle passività emesse anteriormente al 1° gennaio 2016.

Per ulteriori informazioni, può leggere il documento di Banca d'Italia, chiedere al suo relationship manager di fiducia, o recarsi presso una delle nostre sedi.

2.3) Commissioni ed altri oneri

Prima di concludere il contratto di gestione, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto di gestione. Nel valutare la congruità delle commissioni di gestione patrimoniale, l'investitore deve considerare che modalità di applicazione delle commissioni collegate, direttamente o indirettamente, al numero delle operazioni eseguite potrebbero aumentare il rischio che l'intermediario esegua operazioni non necessarie.

III. INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE E SINTESI DELLE PRINCIPALI REGOLE DI CONDOTTA

Nell'ambito delle regole previste dalla Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) in tema di protezione degli investitori gli intermediari devono comunicare ai clienti la loro classificazione secondo tre categorie specifiche di cliente al dettaglio, cliente professionale e controparte qualificata. Nella prestazione dei servizi d'investimento gli intermediari sono tenuti ad osservare regole di condotta distinte a seconda delle specificità di ciascuna delle tre categorie, con un regime di tutela del cliente più elevato con riferimento alla categoria dei clienti al dettaglio e progressivamente meno stringente per la categoria dei clienti professionali e delle controparti qualificate.

Le vigenti disposizioni in materia di classificazione della clientela consentono agli intermediari di distinguere le seguenti categorie:

- clienti al dettaglio;
- clienti professionali;
- controparti qualificate.

I **clienti al dettaglio** sono una categoria residuale, essendo definiti come tutti coloro che non sono né clienti professionali, né controparti qualificate.

Il **cliente professionale** può essere privato o pubblico¹.

Il cliente professionale è un cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e le competenze necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume. I clienti professionali si suddividono in:

¹ Con Decreto 11 novembre 2011, n. 236, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito la disciplina in materia di "Definizione ed individuazione dei clienti professionali pubblici, criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e relativa procedura di richiesta ai sensi dell'articolo 6, comma 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Documento Informativo

- clienti professionali di diritto;
- clienti professionali “su richiesta”.

In particolare, rientrano nella categoria di clienti professionali privati di diritto:

- (1) i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, sia italiani che esteri (UE/extra UE) quali: banche, imprese di investimento, altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi, fondi pensione e società di gestione di tali fondi, i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci, i soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (*locals*), agenti di cambio e altri investitori istituzionali;
- (2) le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
 - totale di bilancio: Euro 20.000.000;
 - fatturato netto: Euro 40.000.000;
 - fondi propri: Euro 2.000.000.
- (3) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

Sono, invece, clienti professionali pubblici di diritto per tutti i servizi, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e per tutti gli strumenti:

- (1) il Governo della Repubblica;
- (2) la Banca d'Italia.

La categoria dei **clienti professionali “su richiesta”** individua clienti, diversi da quelli precedentemente elencati, che possiedono le conoscenze, l'esperienza e le competenze necessarie per prendere decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi che assumono. Un cliente può rientrare in tale categoria purché lo richieda espressamente e purché siano rispettati determinati criteri e procedure. Nel valutare tale richiesta, l'intermediario non può ricorrere ad alcuna presunzione e deve verificare adeguatamente la competenza e l'esperienza di mercato del cliente.

Per poter essere classificato in tale categoria occorre dunque seguire una apposita procedura che prevede:

- (a) la richiesta scritta di up-grading da parte del cliente (sia persona fisica che giuridica) con la quale il cliente comunica di voler essere trattato come cliente professionale;
- (b) l'avvertimento per iscritto dell'intermediario al cliente in ordine alle protezioni e ai diritti che potrebbe perdere qualora venisse accolta la richiesta di up-grading;
- (c) la dichiarazione scritta del cliente di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni e diritti;
- (d) la valutazione da parte dell'intermediario della capacità del cliente di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprenderne i relativi rischi assunti. La valutazione ha ad oggetto la competenza, l'esperienza e le conoscenze del cliente. Per quanto riguarda i clienti privati, ai fini della valutazione, l'intermediario può fare riferimento al “test di competenza” applicato ai dirigenti e agli amministratori dei soggetti autorizzati a norma delle direttive nel settore finanziario.

Nel corso della predetta valutazione devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:

- il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 Euro;

Documento Informativo

- il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.
In caso di persone giuridiche, la valutazione di cui sopra è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima;
- (e) l'accertamento da parte dell'intermediario, sulla base delle misure ragionevoli a tal fine da esso stesso adottate, che il cliente che chiede di essere trattato come cliente professionale possedga i requisiti di cui alla precedente lettera d);
- (f) l'accettazione o meno della richiesta di up-grading da parte dell'intermediario.

Per quanto riguarda i clienti pubblici, possono richiedere di essere trattati come clienti professionali le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, i soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto n. 2000, n. 267 (le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni), nonché gli enti pubblici nazionali e regionali, a condizione che i richiedenti soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

- (a) entrate finali accertate nell'ultimo rendiconto di gestione approvato superiori a 40 milioni di euro;
- (b) aver effettuato operazioni sul mercato finanziario di valore nominale o nozionale complessivo superiore a 100 milioni di euro nel corso del triennio precedente la stipula del contratto;
- (c) presenza in organico di personale addetto alla gestione finanziaria che abbia acquisito adeguate competenze, conoscenze ed esperienza in materia di servizi di investimento, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e strumenti finanziari.

Rientrano nella categoria delle **controparti qualificate** i clienti a cui sono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o ricezione e trasmissione di ordini, che siano:

- (1) le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazioni, gli Oicr, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 113 del testo unico bancario, le società di cui all'articolo 18 del testo unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;
- (2) le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci;
- (3) le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purché esse siano garantite da membri che aderiscono alle controparti centrali di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono alle controparti centrali di tali mercati.

Inoltre sono considerate come controparti qualificate le imprese nei cui confronti l'intermediario presta i servizi di esecuzione degli ordini per conto terzi, negoziazione per conto proprio e/o di ricezione/trasmissione ordini che includono:

- (a) le imprese non richiamate nei precedenti punti (1), (2) e (3) che sono clienti professionali di diritto;
- (b) le imprese che siano qualificate come tali, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, della Direttiva 2014/65/UE, dall'ordinamento dello Stato dell'UE in cui hanno sede o che siano sottoposte a identiche condizioni e requisiti nello Stato non UE in cui hanno sede.

Ai fini di operare con le controparti qualificate indicate ai precedenti punti (a) e (b) gli intermediari ottengono da tali controparti la conferma esplicita, in via generale o in relazione alle singole operazioni, che esse accettano di essere trattate come controparti qualificate.

Alla prestazione dei servizi di investimento, e dei servizi accessori ad essi connessi, alle controparti qualificate si applicano gli articoli 36, 51, comma 3, 60, nonché le disposizioni di cui al

Documento Informativo

Titolo VIII del Libro III e al Libro IV del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con la Delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (relativi ai requisiti generali delle informazioni, all'esecuzione di ordini con limiti di prezzo relativi ad azioni negoziate su mercati regolamentati o altre *trading venue*, ai rendiconti ai clienti, alle disposizioni in materia di governo degli strumenti finanziari e alle procedure per la corretta e trasparente prestazione dei servizi, controllo di conformità alle norme, trattamento dei reclami, operazioni personali, gestione dei conflitti di interesse e conservazione delle registrazioni).

Con riferimento alle informazioni sui costi e sugli oneri, gli intermediari hanno il diritto di concordare con le controparti qualificate un'informativa limitata, ad eccezione del caso in cui, indipendentemente dal servizio di investimento prestato, gli strumenti finanziari interessati incorporano uno strumento derivato e la controparte qualificata intende offrirli ai suoi clienti.

Inoltre, in conformità a quanto previsto dall'articolo 61 del Regolamento Delegato (UE) n. 565/2017, gli intermediari che prestano servizi di investimento, inclusi i gestori, possono scegliere di non fornire alle controparti qualificate le informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi dei clienti e le informazioni sull'esecuzione degli ordini con limiti di prezzo relativi ad azioni negoziate su mercati regolamentati o altre *trading venues*, purché stipulino con le stesse accordi per stabilire i contenuti e la tempistiche delle comunicazioni.

In ogni caso, gli intermediari agiscono in modo onesto, equo e professionale nei confronti delle controparti qualificate e utilizzano nei loro confronti comunicazioni chiare e non fuorvianti, tenuto conto della natura del singolo soggetto e della sua attività.

Ai sensi della normativa di riferimento, le controparti qualificate possono richiedere di essere trattati come clienti professionali o clienti al dettaglio. A tal fine, la controparte qualificata deve effettuare una richiesta scritta di *down-grading*, con la quale comunica di voler essere trattata come cliente professionale o come cliente al dettaglio, indicando se il trattamento come cliente professionale o come cliente al dettaglio si riferisce a uno o più servizi d'investimento o operazioni, o a una o più tipi di operazioni o prodotto. Allo stesso modo, i clienti professionali possono richiedere di essere trattati come clienti al dettaglio.

Tuttavia, VAMSA non presta servizi di investimento nei confronti di clienti al dettaglio.

Tra le principali regole di condotta poste dalla normativa MIFID si riportano:

- fornire al cliente informazioni dettagliate:
 - sull'intermediario e i suoi servizi;
 - sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela detenuti dall'intermediario;
 - sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari, illustrando le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento;
 - sui costi e sugli oneri connessi alla prestazione dei servizi;
- assicurare che tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, siano corrette, chiare e non fuorvianti e soddisfino determinate condizioni;
- ottenere dal cliente le informazioni necessarie in merito a conoscenza ed esperienza, situazione finanziaria e obiettivi di investimento al fine di valutare l'adeguatezza dello strumento finanziario consigliato o della operazione realizzata (informazioni dai clienti nei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli);
- ottenere dal cliente le informazioni necessarie in merito a conoscenza ed esperienza al fine di valutare l'appropriatezza del servizio e dello strumento finanziario offerto o richiesto (informazioni dai clienti nei servizi diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli);
- stipulare e consegnare al cliente una copia del contratto di prestazione dei servizi (escluso per il servizio di consulenza);

Documento Informativo

- comunicare chiaramente al cliente, prima della prestazione del servizio di investimento, l'esistenza, la natura e l'importo (o il metodo di calcolo) di compensi, commissioni o prestazioni versate a terzi o percepite da terzi (c.d. incentivi);
- fornire una dettagliata rendicontazione periodica dei servizi prestati.

La qualificazione come cliente professionale determina per gli intermediari:

- la disapplicazione di alcune norme di tutela tra cui:
 - le norme che stabiliscono alcuni requisiti aggiuntivi relativamente alle informazioni da specificare nei contratti con i clienti al dettaglio;
 - la norma che prevede, nell'ambito del servizio di consulenza di investimenti, di fornire ai clienti, su un supporto durevole, una dichiarazione di adeguatezza contenente la descrizione del consiglio fornito e l'indicazione dei motivi secondo cui la raccomandazione corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente;
 - la norma che stabilisce, nell'ambito delle pratiche di vendita abbinata, che quando i rischi derivanti dalla medesima sono verosimilmente diversi da quelli associati ai componenti considerati separatamente, gli intermediari forniscono una descrizione adeguata dei diversi elementi dell'accordo o pacchetto e del modo in cui la sua composizione modifica i rischi;
 - la norma che stabilisce di condurre la scelta delle sedi di esecuzione degli ordini in ragione del prezzo dello strumento finanziario e dei costi relativi all'esecuzione;
 - la norma che prevede che gli intermediari che prestano il servizio di gestione di portafogli o che hanno informato che effettueranno la valutazione periodica dell'adeguatezza degli strumenti finanziari forniscano ai clienti rendiconti periodici contenenti una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui l'investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente;
- la parziale deroga alla disciplina prevista per la valutazione di adeguatezza e appropriatezza e, in particolare:
 - con riguardo ai clienti professionali, sussiste una presunzione in merito alle conoscenze ed esperienze degli stessi, sia nell'ambito della valutazione di adeguatezza che della valutazione di appropriatezza;
 - con specifico riferimento ai clienti professionali di diritto, sussiste inoltre, nell'ambito della valutazione di adeguatezza, una presunzione in capo agli stessi circa la capacità finanziaria di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con gli obiettivi di investimento dichiarati;
- l'applicazione di disposizioni specificamente dettate per i clienti professionali, quale:
 - quella che prevede la facoltà di concordare con i clienti professionali un'applicazione limitata dei requisiti dettagliati previsti per le informazioni sui costi e gli oneri dei servizi prestati dall'intermediario, purché non si tratti del servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio e sempre che gli strumenti finanziari interessati non incorporino uno strumento finanziario derivato;
 - quella che prevede di rendere, in tempo utile prima della prestazione del servizio, l'informativa: (a) sui conti che contengono strumenti finanziari o somme di denaro del cliente che possono essere soggetti ad un ordinamento giuridico extracomunitario; (b) circa l'esistenza e i termini di eventuali diritti di garanzia o privilegi che l'intermediario o il subdepositario vanta o può vantare sugli strumenti finanziari o sulle somme di denaro del cliente o di eventuali diritti di compensazione esistenti in relazione ad essi.

IV. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI c.d. transmission policy

Documento Informativo

1. Introduzione

Lo scopo di questo documento è fornire le informazioni relative alla strategia di trasmissione degli ordini adottata da VAMSA, la quale, quando presta il servizio di gestione di portafogli, trasmette gli ordini ad altre controparti autorizzate (cd. intermediari negoziatori).

2. Obiettivo e ambito di applicazione

Il presente documento descrive dunque, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 48 del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 Febbraio 2018 e dall'articolo 65, paragrafo 5, del Regolamento Delegato (UE) della Commissione del 25 aprile 2016, le modalità con le quali vengono trattati gli ordini di compravendita di strumenti finanziari, al fine di ottenere, nell'esecuzione degli stessi, il miglior risultato possibile (c.d. *Best Execution*).

La *Best Execution* si applica indistintamente –ai clienti al dettaglio e ai clienti professionali ed a tutti gli strumenti finanziari - siano essi quotati su un mercato regolamentato o meno e a prescindere dal luogo di negoziazione (*sedi di negoziazione o over the counter*).

3. Fattori e criteri di selezione degli intermediari negoziatori (Strategia di trasmissione)

I principali fattori presi in considerazione da VAMSA al fine di definire la propria strategia di trasmissione degli ordini ed assicurare così il miglior risultato possibile sono:

- a) il corrispettivo totale, composto dal prezzo dello strumento finanziario e dei costi relativi all'esecuzione sostenuti dal cliente e direttamente legati all'esecuzione dell'ordine;
- b) la rapidità di esecuzione;
- c) la probabilità di esecuzione;
- d) la probabilità di regolamento;
- e) la dimensione dell'ordine;
- f) la natura dell'ordine;
- g) ed altri fattori rilevanti per l'esecuzione dell'ordine.

Nella definizione dei fattori sopra considerati VAMSA assume che l'interesse primario del cliente sia quello di conseguire il miglior prezzo possibile per l'ordine a lui riferibile, prendendo in considerazione tutti i costi che gravano sulla transazione. Inoltre, si assume che sia interesse del cliente non subire a suo svantaggio la variazione dei prezzi di mercato, pertanto il mercato viene prescelto anche in funzione della probabilità di eseguire totalmente l'ordine in un periodo di tempo breve. Altri elementi esaminati ai fini della valutazione dei fattori predetti sono la liquidità delle sedi di esecuzione alle quali ha accesso il negoziatore, la possibilità per il negoziatore di utilizzare dispositivi automatici di connessione alle sedi di esecuzione tali da eliminare la manualità nella gestione degli ordini, nonché il numero delle sedi di esecuzioni alle quali i negoziatori hanno accesso, in via diretta ed indiretta.

Al fine di stabilire l'importanza relativa dei fattori sopra indicati, VAMSA tiene conto dei seguenti criteri:

- a) le caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione;
- b) le caratteristiche dell'ordine;
- c) le caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine;
- d) le caratteristiche delle sedi di esecuzioni alle quali l'ordine può essere diretto.

3.1. Strumenti finanziari di natura azionaria

VAMSA attribuisce normalmente importanza prevalente alla valutazione aggregata del prezzo dello strumento finanziario e dei costi accessori (cd. Corrispettivo Totale), a seguire devono valutarsi la dimensione e la natura dell'ordine e la probabilità di esecuzione ed infine devono valutarsi gli altri fattori.

Di norma VAMSA trasmette gli ordini ai seguenti negoziatori:

Documento Informativo

| | | | |
|----------------|------------------|----------------|-----|
| Banca IMI | Credit Suisse | Exane | UBS |
| Morgan Stanley | Société Générale | Intermonte SIM | |

3.2. Strumenti finanziari di natura obbligazionaria

VAMSA attribuisce normalmente importanza prevalente alla valutazione aggregata del prezzo dello strumento finanziario e dei costi accessori (cd. Corrispettivo Totale), a seguire devono valutarsi la dimensione e la natura dell'ordine e la probabilità di esecuzione ed infine devono valutarsi gli altri fattori.

Di norma, VAMSA trasmette gli ordini ai seguenti negozianti:

| | | | |
|------------------|--------------|------------------|------------|
| Banca Akros | Banca IMI | JPMorgan | Mitsubishi |
| Société Générale | Octo Finance | Toronto Dominion | |

3.3 Strumenti finanziari derivati

VAMSA attribuisce normalmente importanza prevalente alla valutazione aggregata del prezzo dello strumento finanziario e dei costi accessori (cd. Corrispettivo Totale), a seguire devono valutarsi la dimensione e la natura dell'ordine e la probabilità di esecuzione ed infine devono valutarsi gli altri fattori.

Di norma, VAMSA trasmette gli ordini ai seguenti negozianti:

| | | |
|-----------|----------|------------------|
| Banca IMI | JPMorgan | Société Générale |
|-----------|----------|------------------|

3.4. OICVM non quotati

VAMSA trasmette gli ordini relativi alla sottoscrizione e al rimborso di OICVM non quotati all'emittente.

4. Modalità di selezione degli intermediari negozianti

VAMSA trasmette gli ordini utilizzando esclusivamente controparti negoziatrici di elevato standing, che rispettino criteri di riservatezza, affidabilità e solidità finanziaria, in grado di assicurare la regolare esecuzione delle operazioni e di minimizzare il rischio di controparte.

In particolare, la scelta dei negozianti è conseguita attraverso una valutazione continuativa nel tempo dell'abilità degli stessi di offrire efficienza e qualità nell'esecuzione degli ordini al fine di ottenere il miglior risultato possibile per il cliente.

Sulla base dei criteri e dei fattori sopra indicati VAMSA ha individuato una serie di negozianti ai quali trasmettere gli ordini impartiti per conto dei patrimoni gestiti ed aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1 del D. Lgs. n. 58/1998.

E' peraltro consentito, in via sussidiaria e non sistematica, quando ciò possa essere ritenuto necessario per assicurare la *Best Execution*, che gli ordini siano trasmessi per l'esecuzione ad intermediari negozianti diversi da quelli individuati.

La lista dei negozianti e ogni sua successiva modifica sono autorizzate dal Comitato Direttivo di VAMSA, secondo le indicazioni e le restrizioni comunicate in seno al Gruppo, e sono a disposizione della clientela presso la sede di VAMSA.

5. Aggregazione degli ordini

VAMSA può aggregare gli ordini trasmessi ai negozianti per conto di più patrimoni gestiti. L'aggregazione può riguardare anche ordini trattati su istruzione specifica del cliente.

Documento Informativo

Relativamente agli ordini impartiti da VAMSA, i negozianti potranno aggregare gli ordini trasmessi con ordini di altri clienti.

In ogni caso l'aggregazione è finalizzata alla ricerca delle migliori condizioni di esecuzione con riferimento al prezzo, ai costi ed alla probabilità di esecuzione. In caso di aggregazione, i negozianti negozieranno la quantità complessiva degli ordini aggregati relativi allo stesso strumento finanziario trattandoli come un unico ordine, restando inteso che in caso di esecuzione parziale degli ordini aggregati l'assegnazione della quantità eseguita avverrà proporzionalmente alla quantità dell'ordine impartito.

6. Ordini eseguiti al di fuori di mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione

VAMSA ha fornito ai negozianti il proprio consenso in via generale affinché gli ordini impartiti possano essere eseguiti al di fuori di mercati regolamentati o/e al di fuori di sistemi multilaterali di negoziazione, laddove la natura degli strumenti finanziari oggetto dell'operazione e le relative prassi di mercato esistenti lo richiedano.

Quando esegue ordini o decide di negoziare prodotti OTC che includono prodotti personalizzati, VAMSA verifica l'equità del prezzo proposto al cliente raccogliendo i dati di mercato impiegati nella stima del prezzo del prodotto e, laddove possibile, confrontandolo con prodotti simili o comparabili.

7. Istruzioni specifiche del cliente

Qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche che possano pregiudicare le misure previste al fine di ottenere il miglior risultato possibile relativamente all'esecuzione degli ordini, gli stessi verranno eseguiti nel rispetto, limitatamente agli elementi oggetto di tali indicazioni ricevute, delle istruzioni specifiche impartite. L'ordine per tali elementi non sarà dunque trasmesso ed eseguito sulla base della relativa strategia adottata da VAMSA, rimanendo quest'ultima sollevata da ogni responsabilità in merito.

8. Controlli sull'intermediario negoziatore e sui *market maker*

I rapporti che intercorrono tra VAMSA e l'intermediario negoziatore, al quale vengono trasmessi gli ordini per l'esecuzione, sono regolati mediante specifici accordi.

In via preliminare, VAMSA provvede a richiedere le *policy* di esecuzione adottate dalle controparti negoziatrici ed analizzare le strategie di esecuzione in esse descritte al fine di verificare che le modalità di esecuzione della controparte siano coerenti con le strategie definite da VAMSA stessa.

VAMSA, inoltre, è tenuta a verificare le qualità del servizio fornito dai soggetti identificati per l'esecuzione degli ordini, monitorando che abbiano adottato tutte le misure ragionevoli per ottenere la *Best Execution* con riferimento ai fattori di esecuzione e ai criteri, così come previsto nelle *policy* di esecuzione adottate, e provvedendo a porre rimedio alle eventuali carenze riscontrate.

9. Revisione della strategia

VAMSA riesamina la presente strategia di trasmissione degli ordini al verificarsi di circostanze tali da influire sull'ottenimento del miglior risultato possibile in relazione all'esecuzione degli ordini della clientela e, comunque, con periodicità almeno annuale.

La strategia in oggetto e ogni sua successiva modifica sono rese note alla clientela di VAMSA, mediante un aggiornamento del presente documento.

V. INFORMAZIONI SUI COSTI E GLI ONERI DEI SERVIZI PRESTATI

VAMSA fornisce informazioni sui costi e sugli oneri connessi alla prestazione dei servizi e allo strumento finanziario interessato. Tali informazioni comprendono le modalità di pagamento da parte del cliente, ivi inclusi eventuali pagamenti di terzi e sono presentate in forma aggregata per permettere di conoscere i costi ed oneri connessi al servizio di investimento e allo strumento finanziario e il loro

Documento Informativo

effetto complessivo sul rendimento. Tali informazioni sono fornite in forma analitica su richiesta del cliente.

Le informazioni relative ai costi ed oneri dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari sono forniti al cliente in tempo utile prima della prestazione del servizio di investimento, sono disponibili presso la sede di VAMSA e sono rappresentati in fase di rendicontazione.

Le commissioni addebitate al cliente per il servizio di gestione di portafogli di investimento e di consulenza forniti sono calcolate sulla base del patrimonio in gestione o del patrimonio in consulenza alla fine del periodo definito nel contratto (normalmente trimestrale).

Le percentuali commissionali sono stabilite "ad personam" a seconda della tipologia di servizio richiesto dal cliente. La struttura commissionale tiene conto della complessità del mandato e dell'ammontare del patrimonio in gestione o di riferimento.

VAMSA non addebita altri oneri se non quelli relativi alla percentuale commissionale prevista dal contratto e comunicata/fatturata periodicamente per il relativo servizio di investimento. Non sono addebitate commissioni di entrata/uscita.

In relazione alle commissioni di intermediazione addebitate da intermediari negoziatori per conto di VAMSA si veda la seguente tabella:

| Strumenti finanziari | Commissioni (bps)* |
|-------------------------|--------------------|
| Bonds | Da 0 a 3 |
| Derivatives (ETD e OTC) | Da 1 a 4 |
| Equities | Da 8 a 15 |
| ETF | 0 |

*in dipendenza mercato di negoziazione, strumento finanziario

In merito a quote o azioni di OICR eventualmente compravenduti nel servizio di investimento prestato vi possono essere commissioni implicite dell'OICR stesso (in relazione alla classe di investimento oggetto della compravendita) così come pubblicate nei relativi documenti di offerta. Tali commissioni saranno trattate secondo quanto previsto dal contratto con il cliente e nel rispetto della normativa vigente.

VI. INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA

VAMSA viene autorizzata dal cliente ad avvalersi di depositari e subdepositari (organismi di deposito centralizzato e altri depositari abilitati) ai sensi della normativa di riferimento, ferma restando la responsabilità di VAMSA stessa nei confronti del cliente. Presso i depositari e sub-depositari la liquidità e gli strumenti finanziari di proprietà del cliente verranno immessi in appositi conti intestati a VAMSA, con indicazione che si tratta di beni di terzi. Tali conti saranno tenuti distinti da quelli riguardanti beni di proprietà di VAMSA e degli altri clienti.

Il patrimonio conferito in gestione dal singolo cliente e/o gli strumenti finanziari e le somme di denaro del cliente detenute da VAMSA in custodia per conto del cliente stesso, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello di VAMSA e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori di VAMSA o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori

Documento Informativo

dell'eventuale depositario o subdepositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori del cliente sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.

Per i conti relativi a strumenti finanziari che siano depositati presso terzi non operano le compensazioni legali e giudiziali e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal subdepositario nei confronti di VAMSA o del depositario.

Garanzie a favore di VAMSA.

Il conto di pertinenza del cliente é costituito in garanzia di tutte le pretese creditorie di cui VAMSA risulti titolare in ragione del servizio di gestione portafogli. Pertanto VAMSA potrà prelevare dalle disponibilità liquide del patrimonio gestito o dalle disponibilità depositate le somme necessarie alla soddisfazione dei propri crediti ed, occorrendo, creare liquidità su detto conto mediante liquidazione di strumenti finanziari depositati in modo da potersi soddisfare sulle somme rivenienti dalla liquidazione.

Se il cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, VAMSA potrà liberamente, anche ai sensi degli articoli 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3 del Codice Civile, provvedere a realizzare un adeguato quantitativo dei titoli depositati sul conto che il cliente dichiara essere costituito in garanzia di tutte le pretese creditorie di cui VAMSA risulti titolare in ragione del servizio di gestione.

VII. DESCRIZIONE SINTETICA DELLA POLITICA SEGUITA DA VAMSA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE (c.d. policy sui conflitti di interesse)

1. Premessa

L'attuale contesto normativo attribuisce un ruolo centrale alla capacità degli intermediari di individuare e prevenire o gestire correttamente tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse caratterizzanti la prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori. A tale scopo, VAMSA si è dotata di un'efficace politica di gestione dei conflitti d'interesse (di seguito anche "Policy"), adeguata alle dimensioni e all'organizzazione della Branch stessa, nell'ambito della quale trovano descrizione sia le situazioni di conflitto (effettivo e potenziale) individuate sia le modalità con cui le stesse sono gestite. La politica predetta tiene altresì conto del fatto che VAMSA appartiene al Gruppo internazionale VONTOBEL, del quale fanno parte tutte le società controllate direttamente o indirettamente da VONTOBEL Holding AG, con sede a Zurigo, nonché le società a quest'ultima collegate.

Inoltre VAMSA Lussemburgo (la Casa Madre) quale società di gestione sita in Lussemburgo UE e GEFIA UE con le licenze rispettivamente previste dalle direttive comunitarie 2009/65/CE (Direttiva UCITS IV) e 2009/61/CE (Direttiva AIFM) si è dotata di una specifica policy per la gestione del conflitto di interessi valida anche per la Branch.

Nel prosieguo si fornisce una descrizione sintetica della menzionata Policy italiana, restando a disposizione della clientela in merito alla richiesta di ulteriori dettagli.

2. Principali tipologie di conflitti di interesse

Nell'ambito di tutti i servizi e delle attività di investimento al cui esercizio è autorizzata VAMSA ha individuato le seguenti principali tipologie di conflitti di interesse:

A. Conflitti derivanti dai rapporti infragruppo.

In tale ambito, con riguardo a tutti i servizi di investimento, assumono rilevanza i conflitti di interessi che possono insorgere in ipotesi di investimento ovvero di suggerimenti ovvero di promozione ed offerta aventi ad oggetto strumenti finanziari di emittenti con cui la Branch (o una società del Gruppo Vontobel a cui VAMSA appartiene) abbia rapporti.

B. Conflitti tra clienti.

In tale ambito assumono rilevanza i conflitti derivanti dalla disparità di trattamento nell'esecuzione di ordini, derivante dalla non applicazione o non corretta applicazione di procedure che eviterebbero di avvantaggiare un cliente a scapito di altri.

Documento Informativo

C. Conflitti derivanti dalla prestazione di più servizi (servizio di gestione di portafogli, servizio di consulenza in materia di investimenti).

In tale ambito rilevano i conflitti derivanti dal fatto che, in sede di valutazione del servizio, si valuti il servizio più remunerativo per la Branch.

D. Conflitti in capo ai soggetti rilevanti della Branch.

Tale categoria comprende i conflitti di interesse che potrebbero insorgere in ipotesi di:

- investimenti o suggerimenti o promozione ed offerta aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi da emittenti con riferimento ai quali il soggetto rilevante: (i) ha una partecipazione rilevante; (ii) ricopre un incarico, operativo o non operativo; (iii) è in possesso di informazioni riservate o confidenziali anche acquisite dagli investitori e/o nel corso dello svolgimento della propria attività;
- prestazione da parte dei soggetti rilevanti di servizi e/o attività a favore dei portafogli gestiti o amministrati e/o del servizio di consulenza il cui costo non sia già incluso nella sua remunerazione ordinaria e sia addebitato (addebitabile) direttamente al cliente.

E. Conflitti derivanti dalla ricezione di incentivi, omaggi, regalie o altre utilità.

In tale categoria rilevano i conflitti di interessi connessi alla ricezione di regali, omaggi e altre utilità che possono indurre VAMSA o i soggetti rilevanti a compiere scelte e/o a tenere comportamenti in contrasto con gli interessi dei clienti e/o della Branch.

3. Rimedi adottati per la gestione dei conflitti di interesse

VAMSA si è dotata di procedure e accorgimenti organizzativi che consentono di prevenire o gestire in maniera efficace i conflitti di interesse.

Al riguardo, a titolo meramente esemplificativo, si segnalano le seguenti misure:

- a) limitazione o controllo dello scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più clienti;
- b) vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del cliente per conto dei quali un servizio è prestato;
- c) eliminazione di ogni connessione diretta tra le retribuzioni o i ricavi dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente attività da cui possano originare situazioni in conflitto di interessi con gli investitori;
- d) divieto di partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante al servizio di gestione di portafogli ed al servizio di consulenza in materia di investimenti.
- e) una gestione dei reclami strutturata in modo da assicurare che l'analisi delle contestazioni presentate dai clienti venga svolta da personale estraneo alle aree di business, assicurando in tal modo un giudizio indipendente;
- f) misure interne che regolamentano le operazioni effettuate su strumenti e/o prodotti finanziari a titolo personale da parte dei soggetti rilevanti improntata al rispetto dei principi di correttezza;
- g) definizione di compiti, responsabilità e regole di condotta, disponendo in particolare che le funzioni titolari di una fase di processo o di un intero processo potenzialmente idoneo alla generazione di conflitti siano attribuite a strutture distinte in grado di controllare l'indipendenza delle scelte di investimento;
- h) procedure organizzative e informatiche per assicurare il corretto svolgimento dei servizi, nel rispetto dell'interesse dei clienti. Tali procedure, in particolare, disciplinano le modalità di offerta dei servizi e la gestione del rapporto con il cliente;
- i) adozione di un codice interno di comportamento che detta le regole di condotta generali a cui devono uniformarsi i componenti degli organi amministrativi e di controllo e tutti i dipendenti e collaboratori della Branch;
- j) divieto di ricevere o prestare da o a terzi utilità economiche e non che, in ragione della natura o entità, sono finalizzate ad ottenere vantaggi impropri, salvo siano di modico valore;

Documento Informativo

- k) monitoraggio delle operazioni effettuate per conto proprio dai dipendenti ed aventi ad oggetto gli strumenti e/o prodotti finanziari;
- l) adozione di "buy lists" predisposte dal Gruppo Vontobel e rese disponibili tramite la rete intranet aziendale, e indicanti gli strumenti finanziari oggetto di potenziali investimenti da parte di tutte le società appartenenti al Gruppo stesso. Le "buy list" sono aggiornate periodicamente con riferimento a strumenti finanziari azionari e con riferimento a OICR e obbligazioni.

Si precisa che le misure di cui alla lettera a), b), c), d) sono specificatamente previste al fine di garantire che i soggetti rilevanti, impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse, svolgano le attività con un grado di indipendenza adeguato alle dimensioni e alla complessità della attività della Branch e all'entità del rischio che gli interessi dei clienti siano danneggiati.

VIII. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

VAMSA presta il servizio di gestione di portafogli in favore di clienti professionali sulla base di: (i) un contratto di gestione di portafogli ovvero (ii) una convenzione di gestione nell'ambito di un mandato conferito da un ente (e.g. fondo pensione, cassa di previdenza, etc.).

Il contratto di gestione di portafoglio ha ad oggetto la prestazione del servizio di gestione di portafogli da parte di VAMSA per conto del cliente. Il cliente, con la firma del contratto, autorizza VAMSA, nella prestazione del servizio, ad agire anche in nome e per conto del cliente medesimo. Il servizio offerto da VAMSA si caratterizza per l'elevato livello di personalizzazione della gestione. Nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli a clienti professionali, infatti, VAMSA concorda direttamente con il cliente i parametri di riferimento ai quali sarà raffrontato il rendimento del portafoglio, i tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio, gli obiettivi di gestione, il livello di rischio entro il quale gestore può esercitare discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità.

La convenzione di gestione delle risorse dell'ente disciplina la gestione professionale, senza garanzie da parte di VAMSA, tramite l'investimento in strumenti finanziari delle risorse dell'ente, nel rispetto delle linee di indirizzo impartite da quest'ultimo. In tali ipotesi, l'ente conferisce a VAMSA un mandato di gestione, assegnandole le risorse in strumenti finanziari e liquidità giacenti in appositi conti esistenti presso un depositario individuato dall'ente stesso. VAMSA assume un'obbligazione di mezzi con riferimento alla gestione delle risorse assegnate dall'ente.

IX. INFORMAZIONI SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI

Il cliente o potenziale cliente può inviare eventuali **reclami** con lettera raccomandata a.r. al seguente indirizzo:

VONTOBEL ASSET MANAGEMENT S.A. Milan Branch
Piazza degli Affari, 2
20123 Milano – Italia

VAMSA ha adottato procedure idonee ad assicurare una sollecita trattazione dei reclami presentati dai clienti o potenziali clienti.

VAMSA provvede a dare riscontro al reclamo entro il termine di 90 giorni dal ricevimento dello stesso. VAMSA annota in apposito registro gli estremi essenziali dei reclami presentati dagli investitori. VAMSA procede ad una valutazione del reclamo stesso e comunica per iscritto all'investitore l'esito finale del reclamo contenente le proprie determinazioni. Se VAMSA concorda con il reclamo del cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere. Tale riscontro sarà trasmesso all'indirizzo indicato dal cliente al momento della sottoscrizione del contratto ovvero ad

Documento Informativo

altro comunicato successivamente per iscritto. Nel caso dei potenziali clienti, il recapito utilizzato sarà quello fornito in sede di trasmissione del reclamo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta da VAMSA, può attivare, ove ne ricorrano i presupposti e prima di rivolgersi al giudice, i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie (c.d. ADR – Alternative Dispute Resolution). Questi ultimi sono forme di giustizia alternativa a quella giurisdizionale organizzate in modo da assicurare allo stesso tempo l'imparzialità dell'organo decidente, la rapidità della decisione, l'economicità del procedimento e l'effettività della tutela del Cliente. Il preventivo esperimento da parte del Cliente di un procedimento di mediazione ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 ovvero, nel caso di clienti al dettaglio, il ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Per ricezione
